



COMUNE DI LUCIGNANO

(Provincia di Arezzo)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n° 46

Seduta del 20/12/2025

OGGETTO: Istituzione dell'imposta di soggiorno ed approvazione del relativo regolamento comunale ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011

L'anno duemilaventicinque e questo giorno venti, del mese di dicembre, alle ore 10:40, nella Sede municipale, convocato nei modi e nelle forme di legge, alla presenza del Segretario dott. Patrizio Paoletti, autorizzato quale reggente a scavalco con Decreto del Funzionario incaricato della Prefettura di Firenze del 10.12.2025, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria, aperta al pubblico.

Entra in aula alle ore 11:10 il consigliere Giulia Datteroni.

Eseguito l'appello risultano presenti n. 12 ed assente n. 0 componenti, come segue:

NUM.	NOME	PRESENZA
	Juri Sicuranza	Presente
	Simone Bossolini	Presente
	Elena Cresti	Presente
	Stefano Cresti	Presente
	Giulia Datteroni	Presente
	Serena Gialli	Presente
	Lucia Malberti	Presente
	Caterina Perugini	Presente
	Matteo Ferracani	Presente
	Antonio Martinuzzi	Presente
	Franca Mosconi	Presente
	Rosa Salvatore	Presente

E' presente alla seduta l'assessore esterno Michela Frasconi senza diritto di voto.

Presiede il Vice Sindaco facente funzioni di Sindaco del Comune, JURI SICURANZA.

Il Presidente, riconosciuta la validità dell'adunanza, data la presenza necessaria del quorum dei Consiglieri, passa alla trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno.



COMUNE DI LUCIGNANO

(Provincia di Arezzo)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il D. Lgs. 14.03.2011, n. 23 recante "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale, all'art. 4 comma 1, testualmente recita:

«Art. 4 - Imposta di soggiorno.

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali»;

Richiamato l'art. 4, comma 3 del citato D. Lgs. 14.03.2011, n. 23 che testualmente recita:

«3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.»;

Preso atto che, alla data odierna, non risulta emanata la disciplina generale di cui al succitato art. 4, comma 3 del D.Lgs. n. 23/2011 e che pertanto può essere adottato il regolamento comunale previsto dallo stesso comma;

Richiamato inoltre l'art. 4, comma 1-bis del citato D. Lgs. 14.03.2011, n. 23 introdotto dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che testualmente recita:

«1-ter. Il gestore della struttura ricettiva e' responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché' degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via



COMUNE DI LUCIGNANO

(Provincia di Arezzo)

telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471»;

Preso atto che La Regione Toscana ha attivato le procedure per la formulazione dell'elenco dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e delle città d'arte, come risulta dai seguenti atti:

- Deliberazione della Giunta Regionale n. 482 del 13.06.2011 recante per oggetto: "Approvazione schema di protocollo di intesa tra Regione Toscana e Anci Toscana per l'armonizzazione e il coordinamento dell'applicazione del D. Lgs. n. 23/2011" (disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, art. 4);
- Deliberazione del Consiglio Regionale n. 58 del 27 Settembre 2011, recante per oggetto "Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n. 23 (disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) art. 4 comma 1: Procedure per la definizione dell'elenco delle località turistiche e delle città d'arte ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno", nella quale si dispone di dare mandato alla Giunta Regionale di procedere alla costituzione ed all'aggiornamento dell'elenco delle località turistiche o città d'arte, indicando come requisito necessario ai fini dell'iscrizione, l'istituzione da parte del Comune richiedente dell'OTD (Osservatorio turistico di Destinazione), di cui al progetto speciale Toscana turistica sostenibile e competitiva, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 763/2009;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 903 del 24/10/2011, recante ad oggetto: "Procedure per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco delle località turistiche o città d'arte ai fini dell'istituzione, da parte dei Comuni, dell'imposta di soggiorno in attuazione della Deliberazione del Consiglio regionale n. 58 del 27 Settembre 2011";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 141 del 19.02.2018 avente ad oggetto "Criteri e procedure per la iscrizione dei Comuni nell'Elenco regionale delle località turistiche o città d'arte ai fini dell'istituzione dell'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23";
- Decreto RT n. 23694 del 30/11/2022 con il quale si è provveduto all'aggiornamento dell'elenco delle località turistiche e delle città d'arte della Regione Toscana;

Visto che il Comune di Lucignano è iscritto nell'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte al n. 126, onde può procedere all'istituzione dell'imposta di soggiorno in attuazione della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 58 del 27/09/2011;

Considerato che per poter incentivare o, comunque, almeno mantenere costante negli anni sul territorio la presenza turistica, occorre investire in tale ambito, migliorando ed offrendo



COMUNE DI LUCIGNANO

(Provincia di Arezzo)

adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la organizzazione e realizzazione di eventi culturali, e, conseguentemente un costante impegno di risorse finanziarie;

Valutata l'opportunità di istituire l'imposta in oggetto, al fine di consentire un finanziamento, almeno parziale, degli interventi a sostegno di progetti turistico-culturali, ma anche per sostenere le iniziative di mantenimento del decoro urbano e le attività di contrasto all'abusivismo;

Considerato che l'istituzione dell'imposta è subordinata alla consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive presenti sul territorio e che, in merito, questa amministrazione le ha incontrate, unitamente agli stessi titolari delle strutture, in data 10/12/2025;

Dato atto che durante l'incontro del 10/12/2025:

- è stata illustrata l'intenzione dell'Amministrazione di istituire l'imposta di soggiorno con decorrenza dal 1° aprile 2026;
- sono stati presentati e discussi le modalità e i criteri da adottare per la quantificazione dell'imposta e quelli per la ripartizione e l'utilizzazione a favore dei servizi turistici delle entrate derivanti;
- l'Amministrazione ha preso atto dei pareri espressi dalle stesse associazioni;

Ritenuto, pertanto, sentite ed informate anche le associazioni maggiormente rappresentative di categoria dei titolari delle strutture ricettive, l'opportunità di istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011;

Visto l'art. 4, comma 7 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, che testualmente recita:

«7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi.»;

Atteso pertanto che in base alla suddetta norma i comuni possono adottare apposito regolamento per l'istituzione dell'imposta di soggiorno e la conseguente delibera tariffaria con applicazione dell'imposta non dal primo gennaio 2017, bensì dalla data di efficacia della stessa deliberazione o dalla eventuale data successiva indicata nell'atto stesso;



COMUNE DI LUCIGNANO

(Provincia di Arezzo)

Ritenuto di istituire l'imposta di soggiorno con decorrenza dal giorno 1° aprile 2026, onde consentire i necessari adempimenti procedurali ed informativi indispensabili per la corretta applicazione e riscossione del tributo;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello



COMUNE DI LUCIGNANO

(Provincia di Arezzo)

della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale."

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto l'art. 7 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«Art. 7 - *Regolamenti.*

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.»;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f) del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote la cui determinazione rimane quindi di competenza della Giunta Comunale che le dovrà approvare entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione;
- per gli esercizi successivi, qualora detto provvedimento non venga adottato, rimarranno confermate, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, le misure di imposta applicate nel precedente esercizio;

Visto lo schema di regolamento allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

Esaminata la proposta redatta dal responsabile dell'Area Servizi Finanziari e Polizia Municipale, Valentina Collini, tesa all'adozione, di quanto indicato in oggetto;

Ritenuto di poter fare propria la proposta di cui sopra, alla luce della condivisibilità delle finalità che si intendono perseguire con il suddetto atto;

Dato atto come l'argomento in discussione sia stato oggetto di previo esame da parte dell'apposita Commissione consiliare permanente, che risulta aver espresso in merito, i pareri come indicati nel verbale in atti dell'ufficio proponente;

Sentiti gli interventi sul tema in discussione, come riportati nel documento allegato al presente provvedimento;



COMUNE DI LUCIGNANO

(Provincia di Arezzo)

Visti:

- l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. "b", legge 7.12.2012, n. 213:

- dal Responsabile del servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- dal Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

Acquisito il Parere del Revisore Unico, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b);

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese,

D E L I B E R A

1 - di recepire e fare propria la proposta, redatta dal responsabile dell' Area Servizi Finanziari e Polizia Municipale, Valentina Collini, in relazione a quanto in oggetto;

2 - di fare proprie le ragioni in premessa evidenziate, che si intendono qui riportate;

3 - di istituire, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011, nel Comune di Lucignano, l'imposta di soggiorno a carico dei soggetti non residenti che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dall'allegato Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno;

4 - di approvare il «Regolamento comunale per la istituzione e la disciplina della imposta di soggiorno» che, allegato, forma parte integrante del presente atto;

5 - di dare atto che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

6 - di dare atto che ai sensi dell'art. 4, comma 7 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, l'imposta di soggiorno istituita e disciplinata nel suddetto regolamento si applicherà dal giorno 1° aprile 2026;



COMUNE DI LUCIGNANO

(Provincia di Arezzo)

7 - di dare atto che le tariffe giornaliere verranno deliberate, con successivo atto, dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), del D. Lgs. n. 267/2000, entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione;

8 - di dare atto che con successivo atto della Giunta sarà nominato il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno;

9 - di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, il presente atto mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia del presente provvedimento è disciplinata dal comma 15-quater del citato art. 13;

10 - di incaricare il responsabile dell'ufficio proponente dell'adempimento di ogni ulteriore formalità derivante dall'assunzione del presente provvedimento;

11 - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 per poter trasmettere immediatamente il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la relativa pubblicazione.

IL VICE SINDACO FACENTE FUNZIONI DI SINDACO		IL SEGRETARIO COMUNALE
Juri Sicurezza		Patrizio Paoletti



COMUNE DI LUCIGNANO

(Provincia di Arezzo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che, ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione è stata pubblicata nell'albo on line del Comune in data odierna e così per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario comunale
Patrizio Paoletti

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD).